

Gli appalti sotto i 12 mesi non vanno riproporzionati

LE TEMPISTICHE

Nei contratti senza prezzo prefissato il criterio di cassa ostacola i controlli mensili

Marco Magrini
Benedetto Santacroce

La circolare¹/E dell'agenzia delle Entrate ha fornito spunti di orientamento ai contribuenti per la definizione dell'effettivo superamento della soglia di 200 mila euro annui in conseguenza della quale i contratti "labour intensive" rientrano nella nuova disciplina

prevista dall'articolo 17-bis, del decreto legislativo 241/1997.

È stato chiarito, per ragioni di semplificazione e per conferire elementi di certezza, che l'arco temporale si riferisce all'anno solare, quindi al range che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, assumendo il riferimento ai mesi e non ai giorni in relazione alla decorrenza dalla stipula, cessazione e/o alle modifiche contrattuali che possono incidere negli aspetti che fanno rientrare il contratto nella fattispecie. Ciò dovrebbe garantire anche l'applicazione univoca fra i vari soggetti obbligati dei criteri di utilizzo dei parametri.

Tuttavia mancano precisazioni sui contratti di durata inferiore a 12 mesi

che si collocano all'interno dell'anno solare. Ad esempio, nel caso di un unico contratto del valore di 180 mila euro più Iva, che copre un periodo di 10 mesi, dal 14 febbraio al 13 dicembre 2020, non dovrebbe applicarsi il principio del pro-rata temporis e di conseguenza il ragguglio all'anno. Di conseguenza gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis non scattano.

La soluzione del "criterio di cassa" proposta dalla circolare sui contratti senza prezzo e scadenza contrattuale è apprezzabile per la logica di semplificazione, ma non rende facilmente applicabili le indicazioni della risoluzione 108/E/2019, che legano l'avvio dei controlli ai periodi mensili di ma-

turazione e erogazione delle retribuzioni, nonché ai termini di scadenza delle ritenute alla fonte. Ciò crea una differenza sostanziale sulla tempistica e sull'effetto del controllo da parte del committente rispetto ai contratti con corrispettivo predeterminato. Infatti la riconducibilità del contratto alla fattispecie e l'avvio dei controlli, in questo caso, è collegato al valore delle fatture emesse dall'impresa appaltatrice, subappaltatrice o affi data ria, ma subordinatamente all'avvenuto pagamento da parte del committente. Quindi, fino a quando non verrà effettuato il pagamento in misura superiore a 200 mila euro le parti non applicheranno l'articolo 17-bis. Aben vede-

re, il riferimento alla "base annua" della soglia e la durata del contratto, per il caso non appaiono significativi.

La circolare non lo precisa ma deve ritenere che gli obblighi di monitoraggio del committente dovranno prendere avvio in riferimento alle retribuzioni di competenza del mese successivo a quello di superamento della soglia in modo da consentire all'impresa di organizzare la raccolta delle informazioni e conformarsi ai propri obblighi. Inoltre il pagamento, sulla base del quale valutare il superamento o meno della soglia, per omogeneità, dovrebbe corrispondere all'imponibile della fattura emessa a carico del committente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA